REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DELL'AQUILA
Comune di Aielli

OGGETTO

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SELEZIONE RSU E STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA

ENTE APPALTANTE

A.C.I.A.M. S.p.A.

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana

PROCEDURA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DI UN SISTEMA DI UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO IN LOCALITA' LA STANGA - AIELLI (AQ)

EM.	DESCRIZIONE	COMPILATO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
3					
2					
1					Giugno 2021

RUP:
Dott. Alberto Torelli

Progettista:
Ing. Paolo Recchia

CODIFICA

COMMESSA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

FOGLIO 1 DI 1

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta.

TITOLO

AUTORIZZAZIONI IMPIANTO

DIMENSIONI: A4

TAV. n°: b.6

IMPIANTO	SCALA	SCALA GRAFICA	RIF. CLIENTE
	-		

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/108 del 23/06/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017 e s.m.i. - Impianto IPPC denominato "Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica". **Presa d'atto modifica non sostanziale**.

- **Titolarità autorizzazione**: A.C.I.A.M. Spa;
- **C.F. :** 90012310661;
- **Sede Legale**: Via Edison n. 27 - Avezzano (AQ);
- **Sede Impianto:** Località "*La Stanga*" - 67041 Aielli (AQ);
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 29-*ter*) - D.lgs. 03/04/2014, n. 46 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
- **Attività IPPC:** 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- **Codice SGR di riferimento**: IPPC-AQ-001;
- **Scadenza autorizzazione**: 04/12/2029;
- **Operazioni di Recupero**: (**D8 - D9**) **-** (**R3 - R13**);
- **Potenzialità complessive**: 83.500 t/a;
- **Coordinate geografiche**: 42° 02'55.54'' N **-** 13°34'4.79'' E.

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che con nota del 10/01/2020 Prot.n. 120, acquisita agli atti del SGR in data 13/01/2020 con il Prot.n. 0007022/20, A.C.I.A.M. Spa ha avanzato istanza di modifica non sostanziale all'AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017 e ss.mm.ii. relativa all'installazione IPPC esistente denominata: "***Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica***", ubicata in località "*La Stanga*" nel Comune di Aielli (AQ), al fine di adeguare le tecnologie previste nel progetto autorizzato alle migliori disponibili presenti sul mercato e per aggiornare i processi produttivi alle nuove normative comunitarie, rimodulando la quantità di rifiuti da avviare al processo di digestione anaerobica;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende sempre più valorizzare politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, in modo particolare incentivando le attività di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate ed in particolar modo delle frazioni organiche (*umido e verde*), da destinare sia alla produzione di ammendanti per la tutela della fertilità dei suoli sia tramite processi biologici finalizzati alla produzione di biogas/energia elettrica o biometano (energia rinnovabile);

EVIDENZIATO che l'istallazione in oggetto riveste un rilevante "ruolo pubblico" nell'ambito della pianificazione regionale di settore di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018 (PRGR);

VISTO il D.lgs 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., Parte seconda "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*", come modificato dal D.lgs 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs 04.03.2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)" ed in particolare l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazioni del gestore*" ;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. 312 e s.m.i.
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);
- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- D.lgs. 17/03/1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 "*Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161" ed il* D.lgs. 17/02/2017, n. 42 "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161"*;
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: "*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- D.lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 "*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*", pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante: "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- L.R. n° 23 del 17.07.2007 avente per oggetto: "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo" pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007*";
- L.R. 19/12/2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i.;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010*;*
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";
- Legge 06 agosto 2015, n. 125: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";*
- Legge 23 gennaio 2018 n. 5: "*Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale*

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)" per quanto applicabile ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;

- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*", che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08";
- D.P.R. 13.06.2017, n. 120 avente per oggetto: "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 201, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*" pubblicato nella G.U. del 07.08.2017 n° 183;
- DCR n. 110/8 del 02/07/2018 recante: "*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*", riferita al documento che è stato assoggettato ai sensi di legge alla VAS, che vige per tutti i contenuti non in contrasto con la L.R. 5/2018, come da parere dell'Avvocatura regionale di cui alla nota prot.n. 280310 del 11.10.2018;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione* ", che all'art. 6 stabilisce che dal giorno 1 gennaio 2019 viene soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) come disciplinato dall'art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 4 luglio 2019, n. 15 recante: "*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA):

- DGR n. 58 del 13.02.2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: "*Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs.. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005*";
- DGR n. 461 del 03.05.2006, recante: "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*" che fissa i criteri per il rilascio dell'AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente "attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*". Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l'art. 5 dell'allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08.10.2007 e s.m.i., recante: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D.Lgs 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*". Modifica che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 1227 del 27/11/2007 avente per oggetto: "*Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*" e s.m.i.;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D.Lgs 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" Modifica ed integrazione, che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 9 "*Sanzioni*";

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: "*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs n. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*" e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: "*D. Lgs. n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*" - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). "*Adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008*", che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: *"L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive* in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell'11/01/2008, avente per oggetto: *<D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria">;*
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: "*DGR n. 997 dell'8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 – D.Lgs. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA*";
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: "*Criteri ed indirizzi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell'Autorità competente ai sensi del D.Lgs 59/05 – Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006*", con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D.Lgs 59/05 (ora recepito nel D.Lgs 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell'Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 778 del 11/10/2010 recante: "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*";
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: "*Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*". Parte IV – "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*". Approvazione di linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'arrt. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: "*Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte II° del D.Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09*";
- DGR n. 4 del 12/01/2016 recante: "*Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA – Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D.Lgs. 387/2003)*";
- DGR n. 806 del 05/12/2016: "*Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter*";
- DGR n. 621 del 27/10/2017 avente per oggetto: "*D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.lgs. 03/04/2006 n. 152 – art. 205 e s.m.i. – Legge 28/12/2015 n. 221 – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. – DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo*".
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: "*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposisizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*";
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: *<Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i." – D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" – Parte*

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)>;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in ordine alle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio e con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante:

- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
- D.lgs. 29/04/2010, n. 75 "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*" e s.m.i., che detta disposizioni in materia di produzione e commercializzazione degli ammendanti e che prevale sulle disposizioni regionali ai sensi dell'art. 195, co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 23/06/2006, n. 22. "*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*" - *Programma RUB*", per quanto applicabile e non in contrasto con le normative vigenti a livello nazionale, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- Legge n. 221 del 28/12/2015 : "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*";
- DGR n. 400 del 26/05/2004: "*Legge regionale 28/04/2000 n. 83, art. 19 – Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestazionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*", integrata dalla DGR n. 1244 del 25/11/2005, per quanto applicabile e non in contrasto con le normative nazionali vigenti, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- DGR n. 1528 del 27/12/2006 avente per oggetto: "*L.R. 28/04/2000, n. 83. Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologic*o", in materia di istituzione del marchio di qualità "*Compost Abruzzo*" (CA), con la quale il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), in collaborazione con ARTA e ARSSA provvede alla registrazione di detto marchio di qualità, secondo le modalità definite con proprio e apposito regolamento e secondo protocolli e/o convenzioni definiti con la Regione Abruzzo. Il produttore di compost che intende avvalersi del marchio di qualità "Compost Abruzzo" aderisce ad un disciplinare (PGQA) e stipula una convenziione a titolo oneroso per la copertura delle spese necessarie alla gestione del marchio, come da Determinazione Dirigenziale n. DR 4/203 del 28/10/2009 - Approvazione del Marchio di Qualità "*Compost Abruzzo*". per quanto applicabile e non in contrasto con le normative nazionali vigenti, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento. Inoltre, le disposizioni riferite al Marchio di Qualità "*Compost Abruzzo*", si applicano nel caso di adesione formale allo stesso da parte dell'operatore interessato;
- DGR n. 167 del 24/02/2007 "*Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*", per quanto applicabile e non in contrasto con le normative vigenti a livello nazionale, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- DGR n. 628 del 09/07/2009 "*Istituzione, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti (ORR) dell'Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC)*", come modificata dalla DGR n. 657 del 20/10/2016 avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) Nuove disposizioni e sostituzione dell'Allegato alla DGR n. 1148 del 16.10.2006*";
- DGR n. 604 del 26/10/2009: "*D.lgs. 29/04/2006 n. 217 - L.R. 19/12/2007 n. 45 Direttive regionali in materia di Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione*", per quanto applicabile e non in contrasto con le normative vigenti a livello nazionale e la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- DGR n. 280 del 27/04/2018 "*D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Schema di Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.) per la raccolta e il trattamento di frazioni organiche compostabili e per la promozione dell'utilizzo degli ammendanti. Approvazione*", a cui è seguita la sottoscrizione dell'Accordo in data 14/06/2018;
- Nota del SGR – dpc026 del 18/06/2020, prot.n. 183925/20 avente per oggetto. "*Chiarimenti*" in materia

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

di condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio e con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante;

VISTO in particolare l'**art. 195** "*Competenze dello Stato*", co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone: "o) *l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,* ***con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante****, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del* ***prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici*** *selezionati alla fonte con raccolta differenziata*", che richiama in modo specifico la competenza dello Stato in materia;

VISTO il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*"; che dalla data di entrata in vigore del decreto ha disposto l'abrogazione del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (*a cui le DGR di fatto richiamate fanno riferimento senza richiamare eventuali successive modifiche allo stesso*) ed in particolare:

- l'art. 2 "***Definizioni***", co. 1, lett. *z)* «**ammendanti**»: *i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fi siche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2*";
- l'Allegato 2 "***Ammendanti***", cap. 2, in particolare, il punto 4) "***Ammendanti Compostati Verdi***" ed il punto 5) "***Ammendanti Compostati Misti***", riferiti alle caratteristiche e requisiti degli stessi;

RITENUTO che il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** costituisce, alla data attuale, le disposizioni nazionali vigenti in materia di fertilizzanti e, quindi, di ammendanti, che sono da applicare alla gestione delle frazioni organiche degli impianti di compostaggio autorizzati nella regione,

PRESO ATTO che in materia di rapporti giuridici e di prevalenza delle normative di settore, anche ai sensi dell'**art. 195** "*Competenze dello Stato*", co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tra le norme tecniche regionali e nazionali, appare senz'altro rilevante una sentenza in merito (v. ***Sentenza TAR Lombardia n. 02051/2003 REG.RIC***), la quale ha disposto per il caso specifico esaminato: "omissis …. *Tali disposizioni, peraltro, sono certamente in contrasto con quelle contenute nella L. n. 748/84, la quale non pone tra i requisiti necessari per la commercializzazione del compost come ammendante alcun parametro riconducibile all'I.R.D.*
Non poteva pertanto il legislatore regionale invadere un campo espressamente riservato alla sfera di azione statale con l'introduzione di ulteriori limitazioni rispetto a quelle già esistenti; il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è dunque da annullare, nella parte in cui impone, per il "compost fresco" prodotto presso gli impianti di recupero della Lombardia, e per la sua successiva libera commercializzazione, il rispetto di un ulteriore requisito, costituito da un I.R.D. (indice respirometrico dinamico) inferiore a mille unità, mentre quello impugnato con motivi aggiunti va annullato limitatamente agli aspetti in cui richiama tali disposizioni. … omissis";

VISTO il Decreto MATTM del 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18, comma 2 dell'ex D.Lgs. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.lgs. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Decreto MATTM 06/03/2017, n. 58 recante: "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*";

RICHIAMATO il **Giudizio favorevole n. 3071 del 30/07/2019** espresso dal CCR-VIA a seguito di richesta di Verifica Preliminare (VP) inoltrata da A.C.I.A.M. Spa, ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto di: "*Ampliamento impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica - miglioramenti alla linea di compostaggio*";

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.14/10 del 31/12/2010 e ss.mm.ii.;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DPC026/288 del 04/12/2017** ed i successivi provvedimenti a parziale modifica ed integrazione della stessa ed in particolare:

- ✓ **Nulla Osta** del SGR – dpc026 del **21/05/2019** Prot.n. 152196/19 per l'introduzione del codice EER 191212 (*Altri rifiuti- compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti*) nell'ambito senza dei quantitativi complessivamente già autorizzati;
- ✓ **Nulla Osta** del SGR – dpc026 del **20/04/2020** Prot.n. 113404/20 per la "*rimodulazione dei flussi delle linee di trattamento*", nell'ambito dei quantitativi complessivamente già autorizzati;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica n. 221 del 30/05/2018, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, con D.D. n. DPC025/170 del 30/05/2018 e la successiva D.D. n. DPC 025/354 del 02/10/2019, con la quale si fissa una nuova data per l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere relative al cogeneratore a biogas;

DATO ATTO che l'attività esercitata nell'istallazione in oggetto rientra tra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO della presentazione del "***Piano esecutivo di riutilizzo delle terre e rocce da scavo***" (rev 09/2019), ai sensi del DPR 120/2017 - art. 24, quale aggiornamento del piano preliminare allegato all'AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017, trasmesso con nota Prot.n. 4438 del 12/09/2019 e acquisito agli atti del SGR in data 13/09/2019 Prot.n. 0255991/19;

RICHIAMATO il **Giudizio favorevole n. 3071 del 30/07/2019** espresso dal CCR-VIA e la documentazione progettuale allegata al parere e nello specifico:

- Check list;
- Relazione Tecnica;
- Planimetria generale – layout approvato AIA fase 2;
- Planimetria generale – layout miglioramenti;
- Schede di sintesi.

PRESO ATTO degli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi da A.C.I.A.M. Spa con nota del 10/01/2020 Prot.n. 120, acquisita agli atti del SGR in data 13/01/2020 con il Prot.n. 0007022/20, nello specifico:

- Relazione tecnica modifica non sostanziale (gennaio 2020);
- Tav. 0_ Planimetria di sintesi delle modifiche proposte;
- Tav. 1_ Planimetria generale;
- Tav. 2_ Planimetria impianto aeraulico.

PRESO ATTO della nota del 11/03/2020 Prot.n. 1286, acquisita gli atti del SGR in data 13/03/2020 Prot.n. 0075486/20, con la quale A.C.I.A.M. Spa ha trasmesso gli elaborati tecnici modificati rispetto a quanto autorizzato con AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017 e relativi alla modifica non sostanziale comunicata, nello specifico:

- Relazione tecnica modifica non sostanziale (gen_2020);
- Elaborato tecnico descrittivo AIA ed allegati (mar_2020);
- Rapporti di prova rifiuti prodotti;
- Rapporti di prova emissioni biofiltro;
- Rapporti di prova scarichi idrici;
- Tracciabilità compost: Mod. M01 – PG18;
- Schede sicurezza prodotti chimici;
- Planimetria generale (feb_2020);
- Planimetria generale stato di fatto e di progetto (feb_2020);
- Planivolumetria generale (feb_2020);
- Planimetria stoccaggio rifiuti (feb_2020);
- Planimetria punti di emissione (feb_2020);
- Ubicazione pozzetti ispezione e derivazione idrica (feb_2020);
- Aia insufflata di maturazione – pianta (feb_2020);
- Aia insufflata di maturazione – prospetti (feb_2020);
- Aia insufflata di maturazione – sezioni (feb_2020);

- Biofiltro – pianta (feb_2020);
- Biofiltro – prospetti – sezioni (feb_2020);
- Tunnel biocelle – pianta (feb-2020);
- Tunnel biocelle – sezione (feb-2020);
- Locale tecnico gestione percolati – pianta e sezione (mar_2020);
- Linea vagliatura compost - pianta (mar_2020);
- Linea vagliatura compost – prospetti e sezioni (mar_2020);
- Planimetria ed assonometria impianto aeraulico (mar_2020);
- Digestore anaerobico (feb_2020);
- Elaborati relativi alle strutture (relazioni di calcolo e tavole strutturali).

TENUTO CONTO della relazione conclusiva trasmessa da ARTA Abuzzo - Distretto di L'Aquila con nota del 12/03/2020 Prot.n. 12554, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot.n. 0073492, relativa ai sopralluoghi effettuati nell'ambito delle attività di controllo programmato: "*nell'Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica di Aielli*" nelle seguenti giornate: 23/10/2019, 04/12/2019, 12/12/2019 e 13/12/2019;

RITENUTO che il confronto con il valore di soglia di emissione dell'effluente gassoso per il biofiltro sia da riferirsi al **valore medio del parametro misurato sulle sub-aree sottoposte a campionamento**, scegliendole tra quelle a maggiore velocità della scacchiera considerata;

RITENUTO comunque, che il superamento del valore del parametro in una sola o in un numero limitato di sub-aree, tali comunque che il valore medio di tutte le sub-aree esaminate nella campagna non superi il limite assegnato, debba comunque indurre il gestore nella ricerca delle cause, al fine di porre immediatamente in essere specifiche azioni correttive e risolutive dell'anomalia "punto-specifica", **si invita il gestore dell'impianto, qualora si verificassero superamenti anche in una singola sub-area, di mettere in atto le adeguate misure correttive**, dandone evidenza al distretto territorialmente competente dell'ARTA ed ai Servizi regionali interessati;

VISTA la nota di A.C.I.A.M. S.p.A. del 11/03/2020 Prot. n. 1286, acquisita gli atti del SGR in data 13/03/2020 Prot. n. 0075486/20, con la quale la Ditta ha trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria;

VISTA la "Dichiarazione del progettista" e relativi allegati di cui alla L.R. 4 luglio 2019, n. 15 "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso" presentata dal progettista in data 19/05/2020, acquisita agli atti del SGR in data 20/05/2020 con il Prot. N.0147715/20;

PRESO ATTO della trasmissione dell'"Elaborato tecnico descrittivo AIA" (rev. Maggio 2020), acquisita gli atti del SGR in data 21/05/2020 Prot. n. 0150019/20, a sostituzione dell' "Elaborato tecnico descrittivo AIA" (mar_2020) trasmesso in data 11/03/2020;

VISTA la Linea Guida ISPRA n. 145/2026 che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pre-trattamento dei rifiuti da allocare in discarica;

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n°* 790 del 03.08.2007";

RICHIAMATA la modifica al "*Codice Antimafia*" di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

DATO ATTO che, per A.C.I.A.M. S.p.A. verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta da A.C.I.A.M. S.p.A. non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DETERMINA
ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 1
PRESA D'ATTO MODIFICA NON SOSTANZIALE - ELABORATI TECNICI - FASI GESTIONALI

1. di **autorizzare** ad A.C.I.A.M. S.p.A. (C.F. 90012310661 con sede legale in Avezzano,Via Edison n. 27) **la modifica non sostanziale all'AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017 e ss.mm.i..** nell' istallazione IPPC esistente denominata: "*Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica*", ubicata in località "La Stanga" nel Comune di Aielli (AQ), per l'adeguamento delle tecnologie previste nel progetto autorizzato alle migliori disponibili presenti sul mercato e per aggiornare i processi produttivi alle nuove normative comunitarie, rimodulando la quantità di rifiuti da avviare al processo di digestione anaerobica fermo restando la capacità di trattamento complessiva dell'impianto di **83.500 t/a**;
2. di **autorizzare la modifica non sostanziale** di cui all'art. 1, lett. a), nel rispetto degli elaborati progettuali elencati in premessa e trasmessi da A.C.I.A.M. S.p.A. in data 11/03/2020 e 21/05/2020, secondo due stralci funzionali:
   a) Adeguamento delle strutture impiantistiche esistenti;
   b) Realizzazione di una nuova linea di digestione anaerobica secondo lo schema indicato nella Fase gestionale 2, con affiancamento di un'unità di upgrading del biogas per la produzione di biometano e di un cogeneratore a gas naturale, per cui si rinvia alle eventuale determinazioni del Servizio dpc-025 riferite all'Autorizzazione Unica n. 221 del 30/05/2018 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003;
3. di **richiamare** il Nulla Osta del 21/05/2019 Prot.n. 152196 all'introduzione del codice **EER 191212** (Altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) senza incremento dei quantitativi complessivamente autorizzati;
4. di **richiamare** le seguenti **Fasi gestionali**:

FASE GESTIONALE ATTUALE

La fase gestionale attuale si riferisce al periodo transitorio fino alla data di avvio dell'esercizio nella configurazione della fase gestionale 1 sottoriportata e relativa alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica nella sua attuale configurazione, già autorizzata con A.I.A. n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i., secondo le condizioni gestionali, le prescrizioni ed il Piano di Monitoraggio e Controllo disposti dall'A.I.A. n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i..

Linea di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)		
A.C.I.A.M. S.p.A.	**RUI EER 200301 (D8 – D9)** Sottovaglio da selezione meccanica RU **EER 191212 (D8 – D9)** Altri rifiuti -compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti **EER 191212 (D8 – D9)**	**58.500 t/a**
Linea compost		
A.C.I.A.M. S.p.A.	**FORSU+agroindustriali** **ligneocellulosici** **fanghi (R3)**	**25.000 t/a**

In linea con quanto previsto con la fase gestionale attuale si richiama il Nulla Osta del SGR del 20/04/2020 citato in premessa e relativo alla "**rimodulazione dei flussi delle linee di trattamento**" fermo restando il limite complessivo della quantità autorizzata totale di 83.500 t/a che prevede, fino all'entrata in esercizio della fase gestionale 1, la seguente rimodulazione della fase gestionale attuale:

Linea di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)		
A.C.I.A.M. S.p.A.	**RUI EER 200301 (D8 – D9)** Sottovaglio da selezione meccanica RU **EER 191212 (D8 – D9)** Altri rifiuti -compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti **EER 191212 (D8 – D9)**	**22.000 t/a**
Linea compost		
A.C.I.A.M. S.p.A.	**FORSU + agroindustriali** **ligneocellulosici** **fanghi (R3)**	**44.000 t/a**

FASE GESTIONALE 1

La **Fase gestionale 1** si riferisce al periodo fino alla messa in esercizio dell'istallazione della nuova linea di digestione anaerobica, durante la quale saranno adeguate le strutture impiantistiche esistenti destinate al trattamento aerobico dei rifiuti organici da raccolta differenziata con la rimodulazione dei quantitativi conferibili attraverso una redistribuzione degli stessi sulle due linee di trattamento.

Linea di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)		
A.C.I.A.M. S.p.A.	**RUI EER 200301 (D8 – D9)** Sottovaglio da selezione meccanica RU **EER 191212 (D8 – D9)** Altri rifiuti -compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti **EER 191212 (D8 – D9)**	**25.000 t/a** (capacità istantanea max 200 t)
Linea compost		
A.C.I.A.M. S.p.A.	**FORSU+agroindustriali**	**58.500 t/a**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 10/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

	ligneocellulosici **fanghi (R3 – R13)**	(capacità istantanea max 276 t)

Per la **Fase gestionale 1** l'inizio dei lavori è avvenuto, come comunicato con nota prot.n. 4496, in data 16/09/2019 e l'avvio dell'esercizio dovrà avvenire **entro 24 (ventiquattro) mesi** da tale data (ai sensi dell'art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. 45/07 e s.m.i., con le prescrizioni di cui al successivo art. 4), salvo proroghe richieste ed eventualmente accolte dal SGR.

FASE GESTIONALE 2 - MESSA IN ESERCIZIO NUOVA LINEA DI COMPOSTAGGIO E DIGESTIONE ANAEROBICA

La **Fase gestionale 2** avrà luogo successivamente alla messa in esercizio dell'istallazione della nuova linea di digestione anaerobica con affiancamento di un'unità di upgrading del biogas per la produzione di biometano e di un cogeneratore a gas naturale.

Linea di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)		
Ditta A.C.I.A.M. S.p.A.	**RUI EER 200301 (D8 – D9)**	**25.000 t/a** (capacità istantanea max 200 t)
	Sottovaglio da selezione meccanica RU **EER 191212 (D8 – D9)** Altri rifiuti -compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti **EER 191212 (D8 – D9)**	
Linea di compostaggio e di digestione anaerobica – Tot. 58.500 t/a con capacità istantanea max 276 t		
Ditta A.C.I.A.M. S.p.A.	**FORSU + agroindustriali** **ligneocellulosici** **fanghi (R3 – R13)**	**13.500 t/a (Linea di compostaggio aerobico**
		45.000 t/a (Linea di digestione anaerobica)

Per la **Fase gestionale 2** l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di **12 (dodici) mesi** e l'avvio dell'esercizio **entro 36 (trentasei) mesi** dalla comunicazione di avvio della fase gestionale 1 con le prescrizioni di cui al successivo art. 4 e salvo proroghe richieste ed eventualmente accolte dal SGR.

Art. 2
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni citate in premessa (AIA n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i. e AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017), fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla notifica del presente provvedimento.
2. Si specifica, comunque, che nel periodo transitorio, fino alla data di avvio dell'esercizio nella configurazione della Fase gestionale 1 sopra richiamata, relativo alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica nella sua attuale configurazione (Fase gestionale attuale), autorizzata con A.I.A. n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i., le precedenti autorizzazioni, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, continueranno a produrre effetti per le condizioni gestionali, le prescrizioni ed il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'A.I.A. n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i.
3. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1) e 2) dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relative agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

CODICI EER IN INGRESSO

Nell'installazione potranno essere conferiti i rifiuti di origine urbana o rifiuti speciali assimilabili agli urbani secondo le vigenti disposizioni di legge. Per quanto attiene ai EER indicati nella tabella sottoriportata, si dispone che essi possano essere conferiti nei limiti delle quantità finalizzate alla preparazione e produzione di ammendanti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 11/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

LINEA DI COMPOSTAGGIO - CODICI EER (già autorizzati con AIA n. 14/10 del 31/12/2010 - art. 5)	
EER	**DESCRIZIONE**
	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco;della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 12/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
	rifiuti dell'industria tessile
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
	altri rifiuti urbani
20 03 02	rifiuti dei mercati

LINEA DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI FOS - CODICI EER (già autorizzati con AIA n. 14/10 del 31/12/2010 - art. 5)	
EER	**DESCRIZIONE**
	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (…)
	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pewllet) non specificati altrimenti
19 12 12	sottovaglio da selezione meccanica di R.U.
	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 13/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

LINEA DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI FOS - CODICI EER (Nulla Osta SGR del 21/05/2019 Prot.n. 152196/19)	
EER	**DESCRIZIONE**
19 12 12	Altri rifiuti – compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti

Emissioni convogliate in atmosfera:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (Post operam)													
Punto di emissione		Provenienza impianto	h	Portata	Durata emissione		Temp.	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentraz.	Flusso di massa		Dim.
			m	*Nmc/h*	*h/g*	*gg/a*	*°C*			*mg/Nmc*	*Kg/h*	*Kg/a*	*mq*
E2	Biofiltro	TMB + Compost.	1,9	120.000	24	365	10-35	Biofiltro + Scrubber	COT	20	2,4	21.024	850
									NH_3	4,6	0,552	4.836	
									U.O.	250 U.O. N/mc	na	na	
									H_2S	1	0,12	1.051	
E5	Biofiltro	Compost. + Upgrading	2	70.000	24	365	10-35	Biofiltro + Scrubber	COT	20	1,4	12.264	480
									HH_3	4,6	0,322	2.821	
									U.O.	250 U.O. N/mc	na	na	
									H_2S	1	0,07	613	
E8	Torcia	Digestore anaerobico	15		occasionale								diam. 1,5m
Emissioni scarsamente rilevanti non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06													
	Provenienza	*Descrizione*											
E1a	Gruppo elett.	Emissioni da combustione di gasolio in motore a combustione interna per la produzione di energia elettrica											
E1b	Gruppo elett.	Emissioni da combustione di gasolio in motore a combustione interna per la produzione di energia elettrica											
E3	Caldaia	Emissioni da combustione di GPL/gas naturale per la produzione di energia termica (all'interno della palazzina uffici)											
E4	Caldaia	Emissioni da combustione di GPL /gas naturale per la produzione di energia termica (all'interno della palazzina uffici)											
E7	Caldaia	Emissioni da combustione di GPL/gas naturale per la produzione di energia termica (all'interno della nuova palazzina uffici)											
E9	Cogeneratore	Emissioni da combustione di gas naturale per la produzione di energia elettrica e termica a servizio dell'impianto											
E10	Caldaia	Emissioni da combustione di gas naturale per la produzione di energia termica per mantenimento condizioni digestore											
E11	Caldaia	Emissioni da combustione di GPL/gas naturale per la produzione di energia elettrica (all'interno della nuova palazzina uffici)											

Art. 3
VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. La validità del presente provvedimento è di **12 (dodici) anni** dalla data di notifica dell'AIA DPC026/288 del 04/12/2017 (*scadenza dell'AIA al **04/12/2029***), stante che l'installazione di che trattasi risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.lgs. 46/2014), periodo comprensivo sia della fase di realizzazione che di gestione dello stesso.

Art. 4
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. A.C.I.A.M. Spa dovrà comunicare preventivamente l'inizio dei lavori relativi all'istallazione della nuova linea di digestione anaerobica con affiancamento di un'unità di upgrading del biogas per la produzione di biometano e di un cogeneratore a gas naturale (***Fase gestionale 2***) al SGR – dpc026, al Distretto provinciale dell'ARTA, alla Provincia di L'Aquila ed al Comune dove ha sede l'impianto.

2. La fase di gestione dell'installazione nelle nuove configurazioni (Fase gestionale 1 e 2) deve essere preceduta dalla trasmissione al SGR della seguente documentazione completa e conforme ai sensi di legge:

FASE GESTIONALE 1

- ✓ Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo art. 5);
- ✓ Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:
  - *l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
  - *l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;*
  - *il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche*;
- ✓ Documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- ✓ Copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa;
- ✓ Data avvio dell'installazione.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di avvio dell'installazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta deve presentare il certificato di collaudo dello stesso. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di installazione:

- ✓ La conformità dell'installazione realizzata con il progetto approvato;
- ✓ L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'installazione a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- ✓ Il regolare funzionamento dell'installazione nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- ✓ L'idoneità dell'installazione a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione.

FASE GESTIONALE 2

- ✓ Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo art. 5);
- ✓ Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:
  - *l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
  - *l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;*
  - *il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche*;
- ✓ Documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- ✓ Copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa;
- ✓ Data avvio dell'installazione.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di avvio dell'installazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta deve presentare il certificato di collaudo dello stesso. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di installazione:

- ✓ La conformità dell'installazione realizzata con il progetto approvato;
- ✓ L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'installazione a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 15/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

- ✓ Il regolare funzionamento dell'installazione nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- ✓ L'idoneità dell'installazione a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione.

3. La Società deve inviare il certificato di collaudo dell'impianto anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia di L'Aquila e al Comune dove ha sede l'impianto.
4. La Società deve attenersi all'osservanza dell'art. 26-bis della **Legge n. 132 del 01.12.2018**, che introduce obblighi relativi al "***Piano di emergenza interno***" e Circolari attuative per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, nonché delle linee guida introdotte con le circolari emanate dal Ministero dell'Interno e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare. Il Piano di emergenza interno dovrà essere aggiornato ogni **3 (tre) anni** e dovrà essere trasmesso alla Prefettura competente per territorio, dandone riscontro al SGR – dpc026.

Art. 5
GARANZIE FINANZIARIE

1. Completate le operazioni di adeguamento delle strutture esistenti (*Fase gestionale 1*), a fronte della rimodulazione dei quantitativi trattati e prima della data di avvio delle operazioni di gestione dell'istallazione della nuova linea di digestione anaerobica (*Fase gestionale 2*), A.C.I.A.M. S.p.A., dovrà presentare al Servizio Gestione Rifiuti, le garanzie finanziarie adeguate ai sensi della normativa vigente.

Art. 6
BACINO DI UTENZA

1. Nell'installazione potranno essere conferiti i rifiuti di origine urbana o rifiuti speciali assimilabili agli urbani secondo le vigenti disposizione di legge, nonché i rifiuti speciali (individuati nell'art. 2), provenienti prioritariamnte dai Comuni Marsicani soci di A.C.I.A.M. Spa e Comuni della Provincia di L'Aquila, in subordine, per esigenze di conferimento, i rifiuti provenienti dagli altri Comuni dell'ATO Abruzzo (L.R. 36/2013), in linea con la programmazione regionale.
2. Il conferimento di flussi di rifiuti urbani extra-regionali destinati alla linea di trattamento meccanico biologico è possibile ed è soggetto a preventive autorizzazioni e/o accordi con la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Il conferimento di rifiuti extra-regionali da avviare alla linea di compostaggio (FORSU), è sempre ammesso ai sensi dell'art. 181, co. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Il SGR - dpc026, in riferimento ai flussi di cui al *punto 3*) del presente articolo, può determinarsi nei confronti di ACIAM Spa, in relazione alla compatibilità con fabbisogni regionali di conferimento all'istallazione di Piano in oggetto, da considerarsi prioritari, definendo con la stessa le modalità operative.

Art. 7
PRESCRIZIONI

1. ACIAM Spa è tenuta al rispetto dei seguenti **limiti, prescrizioni, condizioni ed obblighi** contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattuordecies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

A. SGR – dpc026 in condivisione con le proposte di ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila e ARTA - Direzione Centrale:

1. A.C.I.A.M. Spa dovrà implementare il Piano di Monitoraggio e Controllo, richiamando il Quadro Riassuntivo delle Emissioni sopra citato, con le seguenti precisazioni:

- ➢ **Punto di emissione E9** – Si ritiene che contestualmente alla comunicazione di messa esercizio dell'unità di upgrading del biogas per la produzione di biometano e di un cogeneratore a gas naturale debba essere fornita la scheda tecnica;
- ➢ **Interventi di controllo sugli scrubber** – "*nella tabella 2b occorre aggiungere la verifica del ph, al fine di valutare lo stato di saturazione del liquido impiegato e della sua eventuale sostituzione*";

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 16/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

- **Criteri di campionamento**: per il punto di emissione E5 "*il campionamento delle emissioni (odori, inquinanti) sarà effettuato solo su 12 delle sub-aree della scacchiera sulle quali si è rilevata la velocità*";

2. Per quanto riguarda le **analisi di caratterizzazione dei rifiuti** in ingresso all'istallazione, la Società dovrà dettagliare le modalità operative di campionamento per l'analisi merceologica dei rifiuti in ingresso e dovrà rispettare le seguenti **frequenze** per conferitore:
   - *Frequenza trimestrale per l'analisi merceologica della FORSU (EER 200108) – Rif. Modulo 1 della DGR n. 604/2009 e smi.*;
   - *Frequenza trimestrale per l'analisi chimico-fisica della FORSU (EER 200108), del verde (EER 200201) e del legno (EER 200138) relativamente ai parametri di cui alla Tabella D della DGR n. 1528/2006 e smi. – Rif. Modulo 1 della DGR n. 604/2009 e s.m.i..*;
   - *Frequenza indicata al punto III, Allegato B della DGR n. 1528/2006 e smi. per i rifiuti in ingresso diversi da quelli di cui al punto b) per l'analisi chimico-fisica relativamente ai parametri di cui alla Tabella D della DGR n. 1528/2006 e smi.;*
   - *Qualora siano conferiti all'impianto o siano prodotti dalla Società rifiuti con codice EER speculare, il produttore dovrà procedere, come stabilito nell'Allegato D, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi., alle necessarie analisi chimico-fisiche, al fine di verificarne la non pericolosità, con una frequenza almeno annuale e comunque ogni qualvolta siano apportate variazioni al processo produttivo;*
   - *In riferimento alla determinazione del valore dell'umidità (miscela FORSU + Strutturante ovvero da sottovaglio da selezione RUI), dovranno essere prelevati un numero adeguato di campioni elementari rappresentativi dell'intera massa;*

3. In riferimento alle modalità di campionamento dei sovvalli (EER 191212), la Società *dovrà procedere al prelievo di almeno n. 20 campioni elementari di rifiuto*;
4. In riferimento al quantitativo di materiale organico putrescibile inferiore al 15% nei sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e negli scarti di raffinazione dell'ammendante compostato misto, da destinare in discarica ed identificati dal EER 191212 e in riferimento all'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP), *la Società dovrà adeguarsi ai contenuti di cui alla Linea Guida n. 145/2016 ISPRA*;
5. A.C.I.A.M. Spa *dovrà implementare il Piano di Monitoraggio e Controllo in riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee in quanto le frequenze e i parametri da monitorare devono essere definiti ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006*;
6. In riferimento agli aspetti idrogeologici: "*Contestualmente al campionamento delle acque sotterranee, si chiede all'Azienda di misurare i livelli piezometrici ricostruendo la superficie piezometrica con frequenza annuale per almeno tre anni utilizzando l'intera rete di monitoraggio costituita dai seguenti punti spia: PZ2A, P5, P1, P3, P6. Qualora si rilevino variazioni significative nell'andamento della piezometrica, Arta si riserva di chiedere il prolungamento di tale monitoraggio. La ricostruzione piezometrica dovrà essere corredata da coordinate dei punti spia, quota topografica dei piezometri, data di misura, soggiacenza, quota espressa in metri slm. Tali dati dovranno essere inviati con il report annuale"*;
7. In relazione agli adempimenti di cui al DM 272/2014 e ss.mm.ii.: "*si ritiene che la Ditta possa essere esclusa dall'obbligo della redazione della Relazione di Riferimento a condizione che le sostanze pericolose siano movimentate e stoccate in aree impermeabilizzate, cordolate e dotate di sistemi di contenimento atti a garantire che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile escludere ogni rischio di contaminazione delle matrici ambientali"*.

B. ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila *omissis*:

1. *dovrà essere eseguita una campagna di misurazione del rumore in conformità alla normativa vigente (L. 447/95) prima dell'inizio della lavorazione che fungerà da riferimento per la pressione sonora dell'impianto; la campagna di misurazione dovrà essere eseguita anche dopo l'entrata in esercizio dell'impianto con cadenza annuale; la campagna dovrà considerare anche il grado di accessebilità dei mezzi di conferimento, in riferimento ad un eventuale aggravio del traffico locale*;
2. *per quanto riguarda le emissioni odorigene, l'impianto dovrà essere realizzato applicando tutti i possibili accorgimenti finalizzati al contenimento dei cattivi odori; in ogni caso dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio dovrà essere condotto adottando le norme tecniche di riferimento e dovrà prevedere sia un campionamento a monte che uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei*

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 17/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

venti; si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'autorità competente potrà prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere una modifica strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene;

3. *dovrà essere richiesto il parere ed il successivo CPI al competente comando dei VV.FF.;*
4. *l'eventuale futura cessione a terzi dell'energia prodotta dall'impianto di cogenerazione, dovrà realizzarsi nell'osservanza della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Legge 22 febbraio 2001 n. 36;*
5. *con particolare riguardo al contenuto della variante, la ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i.*

C. Servizio Gestione Rifiuti - dpc026:

1. i **conferitori dei rifiuti biodegradabili** con codici **EER 200108 - EER 200201 - EER 200138**, ai sensi della **DGR n. 604/2009**, sono tenuti a rispettare le frequenze analitiche riportate nel **Modulo 1** della stessa, nelle more dell'aggiornamento delle direttive tecniche allegate e per quanto non in contrasto con il D.lgs. 75/2010;
2. per l'**Ammendante Compostato Misto** (ACM), (*già definito nelle direttive regionali con denominazione "compost di qualità"*), **l'attuale disposizione di riferimento non può che essere costituita dalla superiore normativa nazionale intervenuta di cui al D.lgs. 75/2010**, alla quale si rimanda per le caratteristiche e requisiti necessari per la produzione e commercializzazione dell'ammendante, **che non rilevano parametri/limiti riconducibili all'Indice Respirometrico Dinamico** (IRD); ritenendo di fatto, per questo specifico aspetto, superate le disposizioni regionali in merito; altresì nel caso di produzione o immissione sul mercato di fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al D.lgs. 75/2010 ed ai suoi allegati, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni previste dall'art. 12 dello stesso;
3. per il **Compost fuori specifica** (EER 190503), definito nelle disposizioni regionali anche come "***Frazione Organica Stabilizzata – FOS***", derivante dal trattamento dei rifiuti urbani e da collocare, eventualmente in discarica, dovrà essere preso a riferimento nello specifico il valore di **IRD**, determinato secondo la norma UNI/TS 11184 non superiore a **1.000 mgO2/kgSVh** come previsto dalla **Tabella 5** del **D.M. 27/09/2010** recante: "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*", attuativo del D.lgs. 36/2003 recante: "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti; rimandando ad eventuali ulteriori utilizzi alternativi, previsti da altre disposizioni, linee guida nazionali e regionali, per esempio nel campo per del miglioramento delle caratteristiche agronomiche del materiale di cava e renderlo utilizzabile per la costituzione di substrati di crescita per essenze erbacee ed arbustive-arboree in ripristini ambientali (v. **Linee guida ISPRA n. 65/2006** "*Effetti dell'impiego di frazione organica stabilizzata in attività di ripristino ambientale*", *Regione Piemonte - Sperimentazioni utilizzi una tantum 2009 - 2010*, *DGR Abruzzo n. 1528/2016*, ..etc.);
4. **Punti di emissione E2 ed E5** - Modalità di monitoraggio ai fini del confronto con i valori di soglia di emissione di cui al QRE sopra riportato; il confronto con il valore di soglia di emissione dell'effluente gassoso per il biofiltro si riferirà al **valore medio del parametro misurato sulle sub-aree sottoposte a campionamento**, scegliendole tra quelle a maggiore velocità della scacchiera considerata, qualora si verificassero superamenti anche in una singola sub area il gestore dovrà mettere in atto adeguate misure correttive dandone evidenza al distretto competente dell'ARTA ed ai Servizi regionali interessati;
5. **D.lgs. 230/95 e s.m.i.** - Al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, si prescrive alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
    - di installare un sistema di rilevamento della radioattività ed allestire un'area destinata allo stazionamento in quarantena mezzi così come indicato negli elaborati progettuali approvati di cui all'art. 1 b);

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 18/21 - 23/06/2020 17:36:12 - Nr. determina DPC026/108 - Data determina 23/06/2020

- di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
- di inviare, al completamento e messa in funzione del sistema di rilevamento della radioattività, apposita informativa all'Autorità competente e al distretto dell'ARTA territorialmente competente.

Art. 8
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. A.C.I.A.M. Spa dovrà attenersi a quanto approvato negli elaborati progettuali di cui all'art. 1, lett. b) e nello specifico nell'elaborato R06, aggiornato con il "*Piano esecutivo di riutilizzo delle terre e rocce da scavo*" (rev 09/2019), ai sensi del DPR 120/2017, art. 24, quale sviluppo del piano preliminare allegato all'AIA n. DPC026/288 del 04/12/2017, trasmesso con nota Prot.n. 4438 del 12/09/2019, acquisito agli atti del SGR in data 13/09/2019 Prot.n. 0255991/19.

Art. 9
OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
   a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
   b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente comunicata dal Gestore ed autorizzata dalla Regione Abruzzo;
   c) Invio della comunicazione, ai sensi della DGR n. 778 del 11.10.2010, alla Provincia di L'Aquila ed all'A.R.T.A. Abruzzo, Distretto di L'Aquila, della quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
   d) Tenuta, per quanto applicabile, del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
   e) Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
   f) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
   g) Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
   h) Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).

Art. 10
EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'efficacia della presente AIA **decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni riportate, fatte salve le precisazioni di cui all'art. 2 in merito al periodo transitorio fino alla data di avvio dell'esercizio nella configurazione della Fase gestionale 1.

Art. 11
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo, integrato con le disposizioni di cui alle prescrizioni sopra riportate e che dovrà essere adeguato **entro 60 (sessanta) giorni** dalla emanazione del presente provvedimento.

Art. 12
PROCEDURA DI RINNOVO/RIESAME

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti – dpc026.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 13
CONTROLLI ARTA

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e ss.mm.ii.;
2. Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
    - L'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione), motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
    - Le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
    - L'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
    - La descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta;
3. L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies,* co. 11-bis del D.lgs. 152/06m e s.m.i.

Art. 14
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, ad A.C.I.A.M. S.p.A. (C.F. 90012310661), con sede legale in Via Edison n. 27 – Avezzano (AQ);
2. Copia del provvedimento viene trasmesso al Comune di Aielli (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGR – dpc026 con Codice di istallazione: **IPPC-AQ-001** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE
(vacante)

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Firmato digitalmente

Documento firmato da:
GERARDINI FRANCO
23.06.2020 14:47:37 UTC

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 2F46E6AF0EE42C0A519A8B2133FBA018FD09BB0F084631340D776D60F8DBC5BE

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/108
Data determina 23/06/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

IDENTIFICATIVO RAWEZRW-34271

PASSWORD yo1X8

DATA SCADENZA 23-06-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 221 del 31/05/2018

DETERMINAZIONE N. DPC025/317 del 30.11.2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: **Politica Energetica e Risorse del Territorio**

UFFICIO: **Energia e Sostenibilità**

OGGETTO: **Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 221 del 31/05/2018, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica di FORSU ed upgrading del biogas, della capacità di 45.000 t/a, da ubicarsi in loc. La Stanga - Comune di Aielli (AQ).**

SOCIETA': **A.C.I.A.M. S.p.A.**, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Thomas Edison 27, C.F./P.I.V.A. 90012310661.

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art.12;
- il D.M.10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" all'art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n.27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art.4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs.29 dicembre 2003, n.387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03;
- la D.G.R. n.351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs.387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che ha individuato quale Autorità

Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";

PREMESSO CHE:

- con il provvedimento dirigenziale DPC025/170 Del 30/05/2018 questa Regione ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, l'Autorizzazione Unica dell'impianto per la produzione di energia elettrica nominale pari a 999 kW, alimentato da fonte rinnovabile biogas da digestione anaerobica di rifiuti, da ubicarsi nel Comune di Aielli (AQ), loc. La Stanga;
- All'art. 8 il provvedimento dirigenziale DPC025/170 Del 30/05/2018, prevede che "*Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo*";

VISTA l'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 221 datata 23/07/2020 (acquisita al protocollo RA/229399 del 29/07/2020) e la nota di trasmissione degli elaborati integrativi per la regolarizzazione della suddetta istanza (acquisita al protocollo RA/253029 del 28/08/2020);

PRESO ATTO degli allegati all' istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici:

- Elaborato tecnico descrittivo;
- Parere favorevole VP CCR_VIA n_3071;
- AIA DPC026_108 del 23/06/2020;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto catastale;
- Comunicazione Soprintendenza conclusione procedura archeologica;
- Dichiarazione impegno corresponsione polizza;
- Dichiarazione antimafia;
- Visura CCIAA Aciam Spa;
- Distinta bonifico oneri istruttori;
- Documento identità Torelli;
- Nuovo PMC_20/08/2020;
- Tav 1 - Quadro dei vincoli;
- Tav 1a – Planimetria generale;
- Tav 1b – Planimetria generale e linee gas;
- Tav 2 – Digestore anaerobico;
- Tav 3 – Impianto upgrading_cabina consegna_cabina compressione;
- Tav 4 – Cogeneratore a gas naturale;
- Tav 5 – Schema generale di processo digestione_upgrading;
- Tav 6 – Schema generale di processo prettratt upgrading compress misura consegna servizi;
- Integrazioni all'elaborato tecnico descrittivo;

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento di modifica proposto, l'impegno della ditta A.C.I.A.M. S.p.A. alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una polizza fidejussoria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione del proponente circa la titolarità delle particelle catastali interessate dall'intervento, di cui dichiara di essere proprietario;

PRESO ATTO del giudizio n° 3071 del 30/07/2019 con cui il Comitato di Coordinamento della Valutazione di Impatto Ambientale CCR-VIA ha espresso parere favorevole alle modifiche impiantistiche proposte;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti di questa Regione ha preso atto delle modifiche proposte, non sostanziali ai fini AIA, con determinazione DPC023/108 del 23/06/2020, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

RICHIAMATA la nota prot. n. 262905 del 09/09/2020 con cui il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio di questa Regione ha indetto, per la modifica impiantistica di cui in oggetto, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

VISTO il verbale di chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi svoltasi in modalità asincrona in cui viene dato atto dei seguenti pareri/determinazioni pervenuti relativamente alla decisione oggetto della conferenza:

- Giudizio n. 3071 del 30/07/2019 con il CCR-VIA si esprimeva in modo favorevole alla valutazione preliminare inerente le modifiche impiantistiche oggetto di valutazione;
- nota acquisita al prot. n. 309154 del 22/10/2020, con cui il Servizio Gestione e Qualità delle Acque riscontrava che al dpc024 non compete alcuna attività istruttoria nell'ambito del procedimento di modifica in questione;
- nota acquisita al prot. n. 309479 del 22/10/2020, con cui il Comune di Aielli esprimeva parere tecnico di conformità urbanistica favorevole;
- nota acquisita al prot. n. 310303 del 23/10/2020, con cui la società proponente A.C.I.A.M. S.p.A. inoltrava allo scrivente Servizio la nota prot. n. 16792 del 22/10/2020 con cui il Comando Prov.le dei VVFF di L'Aquila comunicava l'avvio del procedimento di valutazione del progetto (che verrà concluso entro il 20/12/2020);
- nota acquisita al prot. n. 314438 del 28/10/2020, con cui il Genio Civile dell'Aquila comunicava che non ritiene sussistano motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste della modifica in oggetto;
- nota acquisita al prot. n. 328617 del 05/11/2020, con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio comunicava di aver autorizzato i lavori al termine della procedura

di archeologia preventiva in aprile 2020 e che ogni eventuale intervento, che comporti variazioni rispetto al progetto autorizzato dalla Soprintendenza stessa, dovrà essere effettuato del rispetto delle disposizioni di tutela archeologica indicate; in particolare le operazioni sul sottosuolo nelle aree prossime a quelle già indagate, che hanno restituito livelli di interesse archeologico, dovranno avvenire nel rispetto di quanto indicato nella richiamata autorizzazione;

- nota acquisita al prot. n. 329602 del 05/11/2020 con cui l'ARTA – Distretto Prov.le di L'Aquila, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L 241/90 e smi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine predetto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal c. 3 dell'art 14 della L. 241/1990, viene equiparata ad assenso senza condizioni e che gli ambiti che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi di cui alle disposizioni del diritto dell'Unione Europea sono ricompresi nel procedimento di AIA.

CONSIDERATO inoltre che, con L 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L 241/90, il quale stabilisce che "*le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci*";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio della modifica all'autorizzazione unica n. 221/2018, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica di FORSU ed upgrading del biogas, della capacità di 45.000 t/a, da ubicarsi in loc. La Stanga nel Comune di Aielli (AQ);

VISTA la L 241/90 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la LR 77/99, "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La A.C.I.A.M. S.p.A., avente sede legale in Avezzano (AQ), Via Thomas Edison, 27, di seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con AU n. 221 del 31/05/2018 e più precisamente **per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica di FORSU ed upgrading del biogas, della capacità di 45.000 t/a, da ubicarsi da ubicarsi nel Comune di Aielli (AQ), loc. La Stanga**, foglio 21, particelle n. 474-475-476-552-553-803-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse oggetto della presente determinazione devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.
Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto:

- di quanto espresso dal Genio Civile di L'Aquila, secondo cui "*qualora la società ACIAM intenda modificare l'utilizzo della acque sotterranee, così come già concesse, dovrà attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia*";
- della prescrizione espressa dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo: "*eventuali interventi, che comportino variazioni rispetto al progetto autorizzato da questa Soprintendenza, dovranno essere effettuati del rispetto delle disposizioni di tutela archeologica indicate; in particolare le operazioni sul sottosuolo nelle aree prossime a quelle già indagate, che hanno restituito livelli di interesse archeologico e per le quali lo scavo ha esaurito direttamente l'esigenza di tutela, così come indicato dal c. 9, lett. A) dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016, dovranno avvenire nel rispetto di quanto indicato nella richiamata autorizzazione";*
- della prescrizione proposta dall'ARTA Abruzzo: "*l'azienda è tenuta ad annotare su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, le entrate in funzione della torcia o degli altri dispositivi di emergenza, i tempi e le motivazioni tecniche che hanno generato la loro attivazione*";

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto di modifica e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del

presente provvedimento; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Aielli (AQ) e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all'Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione all'Autorità Competente, all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila e al Sindaco del Comune di Aielli (AQ).

Art. 5

Il Proponente deve inviare all'Autorità Competente, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Aielli (AQ), all'Autorità Competente e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale (a partire dall'inizio lavori) relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento alla Ditta A.C.I.A.M. S.p.A., con sede legale in Avezzano (AQ), Via Edison 27, che verrà custodita presso l'impianto, nonché al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Ing. Stefania De Amicis)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Dario Ciamponi)
(f.to elettronicamente)

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(ing. Salvatore Corroppolo)